



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.31) del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3725

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVA n. 2545 del 10.11.2017

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.31) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza era demandata alla Regione Puglia, che recita:

"il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo le linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e coordinato con la Regione Puglia. Il PMA dovrà individuare anche tutte le criticità ambientali, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio, e la verifica di minimizzazione dell'impatto e riguarderà le seguenti componenti ambientali: Atmosfera, Ambiente idrico, Ambiente marino, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Rumore e Paesaggio";

VISTA la nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00319 del 04.06.2015 con cui la Società Trans Adriatic AG Italia S.p.a. ha trasmesso alla Regione Puglia, ente territoriale originariamente individuato dal decreto di compatibilità ambientale quale amministrazione procedente per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.31), nonché all'ARPA Puglia, il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA);

VISTA la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del decreto D.M. 0000223 dell'11 settembre 2014 tra le quali la prescrizione A.31), segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati per tali verifiche dall'art. 28 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici "*i quali informano tempestivamente*" l'Autorità competente degli esiti della verifica;

- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che *“Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente”*.
- l'art. 23, comma 3 del citato D.Lgs. 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il Decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell'avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazioni del 3 agosto e 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è invitata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS a provvedere alle istruttorie tecniche delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.18) parte 1, A.18) parte 2, A.23), A.31), A.32), A.41), A.28) parte 2, A.44) parte 2, A.40) del D.M. n. 223 dell'11 ottobre 2014 relativo al metanodotto *“Trans Adriatic Pipeline”* rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell' art. 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con il summenzionato provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 la scrivente ha altresì richiesto alla Società proponente *“di voler urgentemente trasmettere alla scrivente tutta la documentazione già inviata al precedente Ente Vigilante, integrata con eventuali atti acquisiti nel corso dell'iter non ancora concluso”*;

VISTA la documentazione tecnica e amministrativa, relativa alla detta prescrizione A.31) trasmessa dalla Società Trans Adriatic AG Italia S.p.a. con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00414 del 20.09.2017, e la successiva documentazione tecnica, aggiornata alla luce dei rilievi contenuti nel parere congiunto ISPRA e ARPA di cui alla lettera prot. 46406-32 del 25.07.2017, trasmessa con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00429 del 17.10.2017 e acquisita al protocollo 23897/DVA del 18.10.2017;

ACQUISITO il parere n. 2545 del 10.11.2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 24 pagine, che allegato al presente parere ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Commissione, nel summenzionato parere n. 2545 del 10.11.2017, ha valutato:

- la documentazione trasmessa dalla Società proponente, ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione A.31), congrua e pertinente con quanto nella medesima prescrizione indicato;
- il Piano di Monitoraggio Ambientale prodotto, atto a consentire una adeguata comunicazione alle Autorità competenti e al pubblico degli esiti delle attività condotte;

- che per quanto attiene al livello di definizione degli elaborati progettuali, sussiste una differenza, a livello esecutivo, fra il tratto onshore ed il tratto onshore/micro tunnel, e la sezione offshore. Nella sezione offshore, le ottimizzazioni del tratto relativo all'exit point e dei tratti su fondale con biocenosi rilevanti da un punto di vista naturalistico, hanno comportato differimenti nella restituzione della documentazione esecutiva, che, ad oggi, risulta ancora in corso di elaborazione.

Le migliori definizioni ed interpretazioni dei fondali interessati dalle biocostruzioni (mappatura, distanza dalla condotta, dimensione e qualità delle bioconcrezioni presenti sulle biocostruzioni) dovrebbero consentire di limitare ancor di più le interferenze con le componenti, e allo stesso tempo di fornire un dettaglio esecutivo/costruttivo del tratto di posa della condotta;

- che a livello progettuale sussistono le condizioni effettive per stabilire ad oggi l'ottemperanza alla prescrizione A.31) con la sola esclusione, al momento, della componente biocostruzioni nel tratto offshore.

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha ritenuto che gli aspetti sopra evidenziati, relativi alle biocostruzioni offshore, possono *“incidere sulla definizione del PMA, sia per quanto riguarda le componenti sia per quanto attiene ad alcune metodiche (considerando che coinvolge anche altre prescrizioni del D.M.)”* e che pertanto l'ottemperanza della sola componente *“biocostruzioni”* nella sezione offshore del PMA, andrà valutata successivamente a valle dell'acquisizione di dati di dettaglio relativi alla definizione ed interpretazione dei fondali interessati dalle biocostruzioni.

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.31) del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato *“Trans Adriatic Pipeline”*.

La documentazione che sarà predisposta dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, relativa ad una più approfondita definizione ed interpretazione dei fondali interessati dalle biocostruzioni (mappatura, distanza dalla condotta, dimensione e qualità delle bioconcrezioni presenti sulle biocostruzioni) sarà valutata dall'ISPRA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)